



*Comune di Galliera
Provincia di Bologna*

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 90 del 30/07/2024

Oggetto: DM 269/2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - POB 1 FASE AREA PRODUTTIVA EX-SIAPA - CUP G79J21004450001 – INCARICO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Settore
Luca Poletti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

DM 269/2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - POB 1 FASE AREA PRODUTTIVA EX-SIAPA - CUP G79J21004450001 – INCARICO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 27/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, parte contabile e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che dispone in materia di determinazione a contrarre e relative procedure;

Visto il contratto d'appalto REP. 249/2023 per l'affidamento dei lavori di bonifica dell'area produttiva del sito inquinato "ex-SIAPA" (Codice CUP G79J21004450001 - CIG 98930123C4);

Ritenuto necessario affidare l'incarico di collaudatore dei lavori di bonifica dell'area produttiva del sito inquinato "ex-SIAPA" sito in Via Vittorio Veneto – Comune di Galliera (BO);

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

- a) valore dell'appalto inferiore alla soglia massima prevista dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto";
- b) oggetto dell'appalto affidamento diretto del servizio di collaudo dei lavori di bonifica dell'area produttiva del sito inquinato "ex-SIAPA" sito in Via Vittorio Veneto – Comune di Galliera (BO);

- c) possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale, requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria, requisiti di capacità tecniche e professionali e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il Comune quale stazione appaltante deve soddisfare;
- d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;
- e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell'istituto;

Considerato pertanto che per la natura e l'importo del servizio in parola è opportuno procedere all'acquisizione dello stesso mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, lett. a) e art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di RdO sul mercato elettronico finalizzata alla verifica della congruità del costo delle prestazioni RDO: 4504894;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con il richiamato art. 192 del TUEL, prevede che, in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato all'affidamento dell'incarico di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di bonifica dell'area produttiva del sito inquinato "ex-SIAPA" sito in Via Vittorio Veneto – Comune di Galliera (BO);

Importo del contratto: € 36.000,00, oltre IVA;

Forma del contratto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, lett. a) e art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di RdO sul mercato elettronico;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Considerato che:

- ☒ l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- ☒ l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 1. a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 2. b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Precisato che:

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
NR. 90 DEL 30/07/2024

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare allo Studio Associato Ne.Ma, con sede in via Cavour 67 - 40026 Imola (BO), Codice Fiscale e Partita I.V.A.:02653670394, le attività in parola per un importo di € 36.000,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di € 43.920,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento.

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
NR. 90 DEL 30/07/2024

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 5 del 11.06.2024 con il quale è stato nominato il titolare della posizione organizzativa "Settore Pianificazione e Gestione del Territorio";

D E T E R M I N A

- Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola allo Studio Associato Ne.Ma, con sede in via Cavour 67 - 40026 Imola (BO), Codice Fiscale e Partita I.V.A.:02653670394, le attività in parola per un importo di € 36.000,00, oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2024

Cap.	Anno di pagamento	Importo
3773	2024	€ 43.920,00

- Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di equilibri di bilancio ;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante RdO sul mercato elettronico;
- Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
NR. 90 DEL 30/07/2024

- Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B2667C5078 di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;
- Di individuare, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: Arch. Luca Poletti titolare della posizione organizzativa "Settore Pianificazione e Gestione del Territorio" secondo il decreto sindacale n. 05 del 11/06/2024;
- Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- Di demandare al RUP:
 1. anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 2. gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa, e che l'impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
- Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line del Comune di Galliera e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
- Di dare atto che, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Bologna, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;